

COMUNE DI SOSPIROLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25-05-2023
In vigore dal 01.01.2023

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE DEL COMUNE DI SOSPIROLO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti	6
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	7
TITOLO II - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA	8
Art. 5 Soggetto che applica la tariffa corrispettiva	8
Art. 6 Presupposto per l'applicazione della tariffa	8
Art. 7 Locali ed aree oggetto della tariffa	8
Art. 8 Utente obbligato al pagamento del servizio	9
Art. 9 Esclusioni	10
Art. 10 Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. Disposizioni speciali per le utenze non domestiche	11
Art. 11 Obbligazione pecuniaria	12
Art. 12 Modalità di computo della superficie	14
TITOLO III – TARIFFE DEL SERVIZIO	14
Art. 13 Costo di gestione e piano finanziario	14
Art. 14 Determinazione della tariffa	15
Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche	16
Art. 16 Occupanti delle utenze domestiche	16
Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche	18
Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche	18
Art. 19 Istituzioni scolastiche statali	19
Art. 20 Tariffa giornaliera mercati	20
Art. 21 Manifestazioni ed eventi	20
Art. 22 Servizi complementari	21
Art. 23 Tributo provinciale	22
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	22
Art. 24 Riduzioni per le utenze domestiche	22
Art. 25 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	23
Art. 26 Riduzioni per le utenze non domestiche per l'avvio al recupero e al riciclo	23
Art. 26 bis. Dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di	

fuori del servizio pubblico	24
Art. 27 Riduzioni per situazioni emergenziali	25
Art. 28 Riduzioni in caso di distanza dal punto di raccolta	25
Art. 28 bis Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	26
Art. 29 Pannolini e presidi medico sanitari	26
Art. 30 Cumulo di riduzioni	27
TITOLO V - DICHIARAZIONE RISCOSSIONE E RECUPERI	27
Art. 31 Obblighi dichiarativi dell'utente	27
Art. 32 Dichiarazione di attivazione	28
Art. 32 bis Contenuti della dichiarazione di attivazione	28
Art. 33 Dichiarazione di variazione e cessazione del servizio	29
Art. 33 bis Contenuti della dichiarazione di variazione e cessazione	30
Art. 34 Verifiche e controlli – Funzionario responsabile	30
Art. 35 Riscossione ordinaria e mancati pagamenti	31
Art. 36 Riscossione coattiva con avviso di accertamento esecutivo	33
Art. 37 Dilazioni di pagamento	34
Art. 38 Sanzioni	36
Art. 39 Contenzioso ed autotutela	36
Art. 40 Rettifica degli importi non dovuti, rimborsi e importo minimo di riscossione	36
Art. 41 Banche dati e tutela	37
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	37
Art. 42 Entrata in vigore e abrogazioni	37
Art. 43 Disposizioni transitorie	37
Allegato A - CALCOLO DELLA TARIFFA RIFIUTI	
Allegato B - CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento approvato dal Comune di Sospirolo, in seguito Comune, nell'ambito della potestà prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tariffa rifiuti, avente natura corrispettiva, e la sua applicazione per il finanziamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La tariffa assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani come definiti dal D.Lgs. 116 del 03/09/2020 ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, i costi di gestione della tariffa comprendenti la fase di applicazione, riscossione, controllo, contenzioso, accantonamento per perdite su crediti ed i crediti inesigibili al netto del relativo fondo.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

4. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità razione temporis vigente, gli obblighi di servizio e gli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) rifiuto: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) rifiuti urbani: sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di

alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

c) rifiuti speciali: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso;

d) Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);

e) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio;

g) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

h) Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva;

i) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera k) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

j) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

k) Centro di Raccolta: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee

conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

l) attività di spazzamento e lavaggio delle strade: comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) autocompostaggio o compostaggio individuale: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

o) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

p) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

q) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

r) rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

s) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività che hanno determinato la produzione dei rifiuti;

t) rifiuto urbano residuo: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);

u) utente: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

v) utenza: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

w) utenza domestica: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

x) utenza non domestica: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

y) utenza singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;

z) utenza domestica condominiale: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;

aa) utenza aggregata: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

bb) parte fissa della tariffa: è la quota parte della tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

cc) parte variabile della tariffa: è la quota parte della tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

dd) svuotamenti/conferimenti minimi: quantità, espressa in numero di svuotamenti o litri, messa a disposizione dell'utenza, indipendentemente dal quantitativo di rifiuto effettivamente conferito nel periodo di riferimento;

ee) Centro del Riuso: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione,

senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

ff) riutilizzo: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

gg) riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, così come da elenco dell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

ii) dotazione per la raccolta: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

ll) preparazione per il riutilizzo: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

mm) carta della qualità: è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo es. recupero di energia, smaltimento).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal Soggetto Gestore secondo le modalità indicate nella vigente contrattualistica e nei suoi allegati, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento. Non sono soggette alla tariffa corrispettiva le utenze escluse dal servizio erogato dal Gestore in ragione dell'impossibilità di accesso alle relative aree territoriali in cui sono ubicate.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva.

6. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente deliberati dal Comune nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso, a copertura integrale del Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore, verificato ed eventualmente integrato dal Comune per i costi di competenza e validato dall'Autorità competente.

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento CE n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
- e) le terre e rocce da scavo secondo i quantitativi previsti dalla normativa di riferimento;
- f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

TITOLO II - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA

Art. 5 Soggetto che applica la tariffa corrispettiva

1. Il corrispettivo per il servizio rifiuti è applicato e riscosso dal Gestore in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia tariffazione.
3. In caso di locali ed aree di comuni limitrofi con accesso dalla pubblica via dal territorio del Comune di Sospirolo, il servizio di gestione dei rifiuti può essere reso dal Comune di Sospirolo sulla base di convenzioni perfezionate tra i comuni coinvolti. In tal caso i soggetti passivi sono obbligati al pagamento della tariffa nei confronti del Gestore della TARIP per il Comune di Sospirolo.

Art. 6 Presupposto per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, come definiti dall'articolo dedicato ai locali e aree oggetto di tariffa, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. La tariffa corrispettiva persegue l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, incoraggia la minore produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata ed il riciclo, incentivando l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

Art. 7 Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Per le unità abitative la presenza di arredo o l'allaccio di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (idrica, elettrica, gas) costituiscono presunzione semplice dell'attitudine dell'immobile a produrre rifiuti.
3. Per i locali destinati ad attività economiche, la presenza di arredo/attrezzature/materiale vario o eventualmente il rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi/autorizzativi per l'esercizio

di attività nell'immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità costituiscono presunzione semplice dell'attitudine dell'immobile a produrre rifiuti.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali utilizzati dai gestori come magazzini, depositi, uffici, market, bar, autofficina e simili (con gli ordinari criteri di classificazione tariffaria), nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie convenzionale forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

Art. 8 Utente obbligato al pagamento del servizio

1. La tariffa è dovuta dalla persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

2. Per i locali ad uso abitativo ceduti per utilizzo temporaneo di durata non superiore a 180 giorni/anno, l'utente obbligato al pagamento della tariffa rimane il possessore dei locali o delle aree, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, fatti salvi diversi accordi tra le parti da rendere mediante dichiarazione congiunta al Gestore.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto titolare dei servizi comuni è responsabile della dichiarazione e del versamento della tariffa per i locali e le aree scoperte di uso comune. Per i locali o le aree in uso esclusivo il soggetto obbligato è individuato nel singolo possessore/detentore.

4. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio. Tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

5. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente obbligato principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la dichiarazione (di attivazione, variazione e cambio residenza) o, in mancanza, prioritariamente l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia (se trattasi di utenza domestica), ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni, i soggetti che li rappresentano o li dirigono, ovvero nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni.

6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 9 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, o che non comportano (secondo la comune esperienza) la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni comprese le aree adibite a verde (quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali assoggettabili a tariffa diversi dalle civili abitazioni, non operativamente funzionali all'esercizio dell'attività, quali ad esempio le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non sono possedute, occupate o detenute in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini);
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione completamente prive di arredo e sprovviste dei servizi di rete (idrico, elettrico, gas);
- e) le unità immobiliari adibite ad uso non domestico prive di arredo/attrezzature/materiale vario;
- f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
- h) superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- i) unità immobiliari non utilizzabili né, in ogni caso, utilizzate per le quali sono stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva durata dei lavori e purché debitamente documentati;
- j) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione (es. immobili o aree sotto sequestro conservativo);
- k) edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto religioso (restano assoggettabili a tariffa in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto e i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso);
- l) locali (o la parte di essi) di altezza non superiore a 1,50 metri (es. cantine, soffitte, sottotetti, mansarde, sottoscala, ripostigli e simili);
- m) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi;
- n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- o) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- p) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie di terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché ricoveri di attrezzi agricoli annessi e ad esclusivo servizio di terreni agricoli.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione entro 90 giorni dal loro verificarsi come da art. 32, comma 1 e art. 33, comma 1, ed

essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. La fattispecie della lettera d) non è soggetta ad alcuna deroga nel caso di mancato rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione. Le circostanze di cui alla lettera i) del comma precedente possono essere fatte valere anche oltre il termine dei 90 giorni purché le opere edilizie siano rilevabili da idonea documentazione ed escludano oggettivamente la possibilità di presenza umana.

3. La comunicazione delle circostanze o condizioni che comportano l'esclusione dalla tariffa effettuata oltre al termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione avrà effetto dal giorno della presentazione della stessa.

4. Per i locali ed aree concesse in locazione o comodato d'uso, il proprietario che rientra in possesso del locale per un periodo inferiore a 90 giorni può far valere anche oltre i 90 giorni la condizione di esclusione dalla tariffa per assenza di arredo e di allacciamenti a rete idrica e elettrica qualora la chiusura degli stessi e la condizione di immobile vuoto siano già state documentate o dichiarate dal conduttore al momento della cessazione e qualora il proprietario indichi il nuovo soggetto passivo ovvero l'inquilino subentrante.

5. Nel caso in cui si entri in possesso/disponibilità di unità immobiliari che risultino già in origine del possesso/disponibilità in condizioni di fatiscenza o nelle quali sono in atto lavori edilizi che possono comportare l'esclusione dalla tariffa in base all'art. 9, comma 1, lettere i) e j), tale esclusione può essere fatta valere anche oltre 90 giorni dall'inizio del possesso/detenzione purché le condizioni sopracitate siano riscontrabili mediante idonea documentazione. È facoltà del Soggetto Gestore di richiedere perizia rilasciata da tecnico competente o valutare di effettuare eventuale sopralluogo a verifica della effettiva sussistenza dei presupposti di esclusione dichiarati.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la tariffa stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento. Saranno inoltre applicati gli interessi di mora e le sanzioni/penalità previste dal presente Regolamento.

Art. 10 Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. Disposizioni speciali per le utenze non domestiche

1. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali quelli definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto delle superfici facenti parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie

prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali fermo restando l'assoggettamento a tariffa delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie ai fini tariffari è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Percentuale
tipografie, stamperie, incisioni tipografiche, vetrerie, serigrafie	40%
laboratori di analisi mediche	40%
laboratori fotografici, eliografie	30%
studi dentistici, odontotecnici, radiologici, ambulatori medici	30%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
ipermercati, supermercati in genere	15%
carrozzerie, officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, elettrauto, gommisti	40%
caseifici e cantine vinicole	30%
macellerie e pescherie	40%
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche, falegnamerie	40%
lavorazione materie plastiche e vetroresine, comprese lavorazioni galvanotecniche	40%

4. Per le attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

5. L'esclusione di cui ai commi precedenti (comma 1 e 3) è riconosciuta solo agli utenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella dichiarazione di cui al presente Regolamento ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle normative vigenti (esempio: contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione o autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative). In caso di mancata indicazione nella dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione di superficie di cui al comma 1 non può avere effetto fino a quando non risulti indicata nella dichiarazione e decorre dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo.

Art. 11 Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ai giorni solari dell'anno, è applicata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo definiti dal presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno effettivo in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno effettivo in cui ne è cessato il possesso o la

detenzione, purché debitamente dichiarati secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

3. La dichiarazione di cessato possesso/detenzione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei coobbligati nel termine previsto dal presente Regolamento, con l'indicazione del nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio e di tutti gli elementi atti a comprovare la dichiarazione stessa.

4. I conferimenti del residuo secco non riciclabile e di eventuali altre frazioni di rifiuto utili alla commisurazione della tariffa puntuale effettuati dalla data di cessazione dell'utenza al giorno di effettiva disattivazione delle relative dotazioni assegnate vengono attribuiti al soggetto intestatario dell'utenza cessata.

5. Nel caso di mancata/omessa/tardiva comunicazione di cessazione, l'assoggettamento a tariffa e la conseguente obbligazione pecuniaria non si protraggono oltre la data di effettiva cessazione nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 33.

6. Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro entro il termine previsto dal presente Regolamento, decorso il quale si procede d'ufficio con eventuale contestazione di addebito secondo i dati rilevabili dall'anagrafe comunale e/o tributaria. Eventuali agevolazioni/riduzioni oggetto del presente Regolamento devono essere richieste dal nuovo intestatario utenza. Nel caso in cui l'evento comporti esclusivamente la modifica dell'intestazione tariffaria in capo al coobbligato convivente, la variazione è eseguita d'ufficio dal Gestore fermo restando le agevolazioni/riduzioni tariffarie già applicate a favore della medesima utenza (se ne persistono le condizioni) e la conferma delle dotazioni esistenti ai fini della raccolta.

7. I conferimenti minimi stabiliti per l'utenza oggetto di variazione (nucleo, superficie o categoria tariffaria) non vengono aggiornati se riferiti ad anni precedenti a quello in cui si è venuti a conoscenza della variazione stessa.

8. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, quali quelle relative alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte e/o dei componenti del nucleo familiare, compresi i conviventi che comportano un aumento di tariffa, producono effetti secondo le regole indicate nell'articolo 33 dedicato alle decorrenze degli effetti. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno del loro accadimento a condizione che la relativa dichiarazione sia prodotta entro i termini indicati dal presente Regolamento; nel caso di tardiva dichiarazione le variazioni decorrono dalla data di presentazione della stessa salvo per i seguenti casi:

- a) variazioni del nucleo anagrafico per le quali si rinvia al successivo comma 10;
- b) comunicazioni da parte dei competenti uffici comunali relative a variazioni di destinazione d'uso.

9. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

10. Le variazioni anagrafiche che intervengono su componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (aumenti/diminuzioni di componenti) possono essere effettuate anche d'ufficio laddove i dati siano compiutamente acquisibili dall'anagrafe comunale e/o tributaria.

11. Nel caso di variazione per modifica della residenza anagrafica dell'intestatario utenza e la presenza di un coobbligato che continua ad occupare l'immobile, il soggetto Gestore procede d'ufficio nella variazione dell'intestazione tariffaria in capo al coobbligato fermo restando le riduzioni tariffarie già applicate a favore della medesima utenza (se ne persistono le condizioni) e la conferma

delle dotazioni esistenti ai fini della raccolta.

Art. 12 Modalità di computo della superficie

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B e C del catasto), la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano le superfici dichiarate o accertate per i precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al comma precedente. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione pecuniaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del sopraccitato prelievo hanno subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tariffa dovuta.
3. La superficie calpestabile viene calcolata come segue:
 - a) la superficie dei locali ed aree soggetti a tariffa viene misurata in metri quadrati, la superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
 - b) la superficie dei locali assoggettabili a tariffa è misurata al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori, pilastri (escludendo i balconi/terrazze scoperte e aperte almeno su 2 lati), con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50;
 - c) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Relativamente all'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è possibile considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE DEL SERVIZIO

Art. 13 Costo di gestione e piano finanziario

1. La tariffa è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, sulla base del Piano finanziario degli interventi e della Relazione illustrativa redatti dal Gestore che li trasmette per la validazione e approvazione all'ente territorialmente competente ai sensi delle leggi vigenti in materia.
3. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle risultanze del PEF annuale redatto partendo dai dati contabili di fonte obbligatoria riferiti all'anno *a*

– 2, aggregati e riclassificati in base al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella Delibera n. 363/2021 e successive integrazioni.

4. La definizione e la ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica sono esplicitate nella delibera di approvazione delle tariffe e dalle regole definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA.

Art. 14 Determinazione della tariffa

1. Il Comune approva annualmente le tariffe per l’applicazione della tariffa corrispettiva entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo individuate dalle deliberazioni ARERA di definizione del metodo tariffario e devono garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Gestore ed approvato dal Comune o da altra autorità d’ambito competente, integrato dei costi amministrativi, di accertamento, di riscossione e degli eventuali accantonamenti per perdite di crediti di effettiva inesigibilità.

2. L’adozione della tariffa corrispettiva tiene conto delle rilevazioni provenienti dal sistema di misurazione puntuale avviato dal Gestore anche su singole tipologie di rifiuto e categorie di utenza, al fine di commisurare la tariffa agli esiti della misurazione. La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento strade ed aree pubbliche, costi di riscossione ed accertamento, spese di gestione) e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al precedente comma 1, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell’esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso. L’incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo, salvo conguaglio per l’anno in corso degli aggiornamenti e/o modifiche tariffarie approvate per il medesimo anno.

4. La parte variabile del corrispettivo di gestione dei rifiuti urbani è determinata nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico con modalità di rilevazione parametrata sui seguenti criteri: la prestazione erogata, il volume e/o il peso dei rifiuti conferiti o altre metodologie simili.

5. Il Gestore, ai sensi del D.M. 20 aprile 2017, adotta per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:

- a) identificare l’utenza;
- b) registrare il numero dei conferimenti;
- c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all’indifferenziato.

6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che

determinino perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati antecedentemente e successivamente al verificarsi dell'evento, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

7. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche (in seguito anche "UD") si compone di una parte fissa e di una parte variabile, quest'ultima articolata su due quote, una afferente ai costi della raccolta differenziata e l'altra ai costi del residuo secco non riciclabile. La tariffa copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti e si articola come segue:

- a) la parte fissa è data dalla quota fissa unitaria corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente K_a , di cui alla Tabella 1a dell'Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- b) la parte/quota variabile 1 viene calcolata con le modalità stabilite al punto 4.2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con adeguamento dei coefficienti K_b in relazione alle risultanze derivanti dalla misurazione del secco non riciclabile, come specificato nell'Allegato A del presente Regolamento;
- c) la parte/quota variabile 2, in conformità al D.M. 20 aprile 2017, viene calcolata tenuto conto del costo dei conferimenti del residuo secco non riciclabile come specificato nell'Allegato A del presente Regolamento.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le UD (coefficienti K_a e K_b) sono determinati nella delibera che approva la tariffa.

3. Nel caso di riduzioni applicate sulla parte variabile le stesse hanno effetto sulla totalità della parte variabile (variabile 1 e variabile 2).

Art. 16 Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è determinato come di seguito:

- a) per utenza già attiva al 1° gennaio, si mantiene con continuità il medesimo numero di componenti il nucleo familiare e/o conviventi già dichiarati per l'anno precedente, fino a nuovo aggiornamento anagrafico o nuova dichiarazione;
- b) per nuove attivazioni in corso d'anno, si considera il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'Ufficio Anagrafe oltre ad eventuali conviventi con diverso stato famiglia che devono essere contestualmente dichiarati;
- c) in caso di variazioni del numero dei componenti lo stato famiglia intervenute in corso d'anno e comunicate dall'Anagrafe, si procederà alla rettifica dello stesso dalla data di effettiva variazione e al relativo conguaglio;

- d) in caso di variazioni del numero dei conviventi (ovvero soggetti con diverso stato famiglia) si procederà alla rettifica del nucleo secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8, del vigente Regolamento.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che risultano residenti e/o dimoranti nell'utenza nell'anno solare (come ad es. le collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia).
3. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo previsto non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia dichiarata nei termini prescritti e adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche stabilmente occupate da persone o nuclei familiari non residenti nell'immobile è fatto obbligo all'utente o all'ente diverso dalla persona fisica che presenta la dichiarazione di attivazione/variazione di dichiarare il numero e le generalità degli occupanti. Nel caso di mancata dichiarazione si considera in modo forfettario il nucleo familiare da n. 4 componenti.
6. In deroga ai precedenti commi, sono previsti i seguenti casi particolari:
- a) utenze intestate a soggetti separati con regolare sentenza del tribunale, ma ricompresi nello stesso stato famiglia: si utilizza il nucleo familiare di fatto dichiarato dagli utenti con regolari dichiarazioni di attivazione/variazione;
 - b) utenze intestate a soggetti residenti presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, Istituti per disabili: si utilizza il nucleo familiare di 1 componente, salvo che la relativa unità abitativa (di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto già ivi anagraficamente residente tenuta a disposizione dopo aver trasferito la residenza in istituto) non risulti locata o comunque utilizzata a vario titolo;
 - c) utenze intestate a soggetti domiciliati a lungo termine, come da certificazione di ospitalità, presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, Istituti per disabili: si utilizza il nucleo familiare di 1 componente, salvo che la relativa unità abitativa (di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto già ivi anagraficamente residente tenuta a disposizione dopo aver trasferito il domicilio in istituto) non risulti locata o comunque utilizzata a vario titolo;
 - d) utenze intestate a familiari di soggetti domiciliati presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, Istituti per disabili, ricompresi nello stesso stato famiglia: si utilizza il nucleo familiare decurtato del/i componente/i altrove residente/i;
 - e) utenze domestiche tenute a disposizione in via continuativa per un periodo superiore ai 90 giorni da soggetti non residenti e non domiciliati nell'immobile oppure alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche non stabilmente occupati, si considera in modo forfettario il nucleo familiare da n. 2 componenti;
 - f) unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari conviventi: si considera il numero complessivo degli occupanti l'alloggio (che sono tenuti solidalmente al pagamento);
 - g) utenze in comproprietà ed uso promiscuo: la consistenza del nucleo familiare ai fini del calcolo viene determinata come da tabella di cui al comma 6, lettera e) con vincolo di solidarietà tra tutti i comproprietari.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica

o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

8. A cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito, che non siano pertinenza di un'abitazione intestata al soggetto passivo ovvero se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la categoria tariffaria 06 "Autorimesse, esposizioni, autosaloni".

Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche (in seguito anche "UND") si compone di una parte fissa e di una parte variabile, quest'ultima articolata su due quote, una quota afferente ai costi della raccolta differenziata e l'altra ai costi del residuo secco non riciclabile. La tariffa copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti e si articola come segue:

- a) la parte fissa è data dalla quota fissa unitaria corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale riferibili alle utenze non domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente K_c , di cui alle Tabella 3a dell'Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Si applica la Tabella 3a in coerenza con l'allegato L-quinquies del codice ambientale;
- b) la parte/quota variabile 1 viene calcolata con le modalità stabilite al punto 4.4 dell'Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con adeguamento dei coefficienti K_d in relazione alle risultanze derivanti dalla misurazione del secco non riciclabile, come specificato nell'Allegato A del presente Regolamento. Si applica la tabella 4a in coerenza con l'allegato L-quinquies del codice ambientale;
- c) la parte/quota variabile 2, in conformità al D.M. 20 aprile 2017, viene calcolata tenuto conto del costo dei conferimenti del residuo secco non riciclabile come specificato nell'Allegato A del presente Regolamento.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le UND (coefficienti K_c e K_d) sono determinati nella delibera che approva la tariffa.

3. Nel caso di riduzioni applicate sulla parte variabile le stesse hanno effetto sulla totalità della parte variabile (variabile 1 e variabile 2).

Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socioeconomica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, come riportato nell'Allegato B del presente Regolamento.

2. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ATECO dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, o comunque con riferimento all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Agenzia delle Entrate.

3. I locali e le aree delle attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della

connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non a quella dei singoli locali, fatta salva la facoltà del Gestore di valutare, anche tramite sopralluogo, una distinta e specifica destinazione d'uso che implichi una produzione di rifiuti urbani sostanzialmente differente da quella dell'attività prevalente e tale da consentire al Gestore l'attribuzione di distinte categorie tariffarie.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici comuni facenti parte del medesimo compendio.

6. In caso di insediamento di più attività con distinta destinazione d'uso, in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. I locali destinati a ufficio, servizi igienici, spogliatoi, mense e magazzini non funzionali al processo produttivo delle attività produttive industriali escluse dall'applicazione della Tari ai sensi della nuova definizione di rifiuto urbano sulla base degli Allegati L-quater e L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati sulla base delle tipologie tariffarie previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per la corrispondente destinazione d'uso mediante i seguenti criteri:

- a) le superfici destinate a magazzini, servizi igienici e spogliatoi sono assoggettate con la tipologia magazzino;
- b) le superfici destinate a uffici sono assoggettate con la tipologia ufficio;
- c) le superfici destinate a mense sono assoggettate mediante applicazione della tipologia mensa.

Tale elencazione è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

10. In caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una locazione turistica, ai sensi del Regolamento Regione Veneto n. 2 del 10 settembre 2019, la tariffa è calcolata unitariamente sull'intera superficie dell'immobile considerando:

- a) nel caso si tratti di abitazione principale dell'utente, il nucleo dichiarato ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, aumentato di 2 unità;
- b) nel caso si tratti di abitazione a disposizione dell'utente, il nucleo viene determinato ai sensi dell'art. 16, comma 6 lett. e) del presente Regolamento, senza l'applicazione della riduzione prevista per immobili ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

Art. 19 Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020 e seguenti al netto dell'Iva e del tributo provinciale per l'esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con la TARIP.

3. La somma attribuita al Comune ai sensi dei commi precedenti è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui rifiuti e va riversata al Gestore.

Art. 20 Tariffa giornaliera mercati

1. Ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente (ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione) e in modo ricorrente nel corso dell'anno solare locali o aree pubbliche, o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa corrispettiva su base giornaliera come definita nel presente articolo.

2. La tariffa giornaliera è dovuta per ogni giorno di occupazione nella misura unica definita dal provvedimento di determinazione delle tariffe.

3. La tariffa giornaliera è dovuta per la sola gestione dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando l'utente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.

5. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubblici è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi. Al fine di agevolare l'utente tenuto al pagamento del servizio fermo restando l'obbligo di dichiarazione da parte dell'utente, il Gestore provvederà all'attivazione e/o variazione d'ufficio sulla base della comunicazione acquisita dall'ufficio comunale competente relativa all'attività dei soggetti di cui al comma 1.

6. La Tari giornaliera nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160 è sostituita dal medesimo canone.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale, ma con esclusione delle riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 21 Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni temporanee (ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione) e non ricorrenti nel corso dell'anno solare che avvengono in strutture quali impianti sportivi e simili (stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali destinati al pubblico in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali e/o commerciali (esempio concerti, raduni, mercatini ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il Soggetto Gestore e il promotore delle

manifestazioni, anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe. Il soggetto obbligato alla dichiarazione e al versamento della tariffa è individuato nell'organizzatore dell'evento.

2. La tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, sulla base di un prezzario definito nell'ambito dei servizi complementari istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico e attivati su richiesta dell'utenza. Le tariffe del prezzario verranno definite con atto di delibera interna del Soggetto Gestore.

3. La tariffa non si applica nei seguenti casi, per i quali si ritiene irrilevante l'eventuale produzione di rifiuti:

- a) occupazioni effettuate da coloro che esercitano mestieri girovaghi o artistici in forma itinerante o per spazi utilizzati/attrezzati in via occasionale di durata non superiore a 12 ore all'esterno dei pubblici esercizi da suonatori e intrattenitori;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc. di durata non superiore a 6 ore;
- d) occupazioni per effettuazione di traslochi di durata non superiore alle 6 ore;
- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 8 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- g) occupazioni effettuate con cantieri in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale, ma con esclusione delle riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 22 Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore può fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della tariffa rifiuti di cui alle disposizioni normative vigenti.

2. Il Soggetto Gestore può stipulare apposite convenzioni per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della tariffa nel rispetto della normativa vigente.

3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, così come definiti al comma 2 del precedente articolo, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.

4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano Finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con la tariffa rifiuti.

5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo siano originati da necessità di ripristino del decoro urbano a seguito di abbandoni o conferimenti non conformi, l'addebito degli oneri economici per il servizio è a carico del trasgressore e/o degli obbligati in solido sulla base dei dati rinvenuti dal verbale di accertamento.

6. Nel caso di servizi complementari originati, a titolo d'esempio, dal recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, gli oneri economici derivanti dagli stessi sono addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Art. 23 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tariffa corrispettiva, compresi i soggetti ai quali è applicata la tariffa giornaliera, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo netto della tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall'utente.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 24 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si applica con una riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno solare non superiore a 183 gg purché l'alloggio non sia ceduto in locazione o in comodato a terzi (a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza con l'espressa precisazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune);

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche (anche condominiali) che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile se sono rispettate le seguenti disposizioni:

- a) idoneo sito di conferimento (es. concimaia, fossa, buca);
- b) collocazione del sito o attrezzatura all'interno del terreno di pertinenza dell'immobile a cui è applicata la riduzione o in area contigua al medesimo a disposizione del soggetto e nel rispetto delle vigenti norme inerenti al rapporto di vicinato;
- c) restituzione del contenitore, qualora precedentemente in dotazione, per il conferimento dello scarto umido;
- d) astensione dal conferimento del rifiuto umido organico, sotto qualsiasi forma, al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Il rifiuto umido organico non deve quindi essere conferito unitamente alla raccolta di altre tipologie di rifiuto o del medesimo rifiuto in contenitori multi-utenza.

4. La riduzione per compostaggio domestico è subordinata alla presentazione di dichiarazione di responsabilità su modello del Soggetto Gestore, attestante l'impegno al trattamento domestico in proprio ed in modo continuativo del rifiuto organico e vegetale prodotto.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi. Gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo ed attestare la condizione prevista dalla norma. Ai sensi del comma 49 del medesimo articolo 1, la presente agevolazione è finanziata mediante ristoro ministeriale a favore dei comuni per le minori entrate derivanti dal comma 48.

Art. 25 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica con una riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile ai locali (diversi dalle abitazioni) e alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26 Riduzioni per le utenze non domestiche per l'avvio al recupero e al riciclo

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del Gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del Gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Soggetto Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinti per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Nel caso di una mancata comunicazione di fuoriuscita nei termini di legge previsti, si intende confermato il mantenimento dell'adesione al Servizio Pubblico.

3. La riduzione di cui al comma 1 relativa alla quota variabile per le utenze non domestiche che hanno comunicato l'uscita dal pubblico servizio opera sull'intera quota variabile solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato comprovato l'avvenuto avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'impresa mediante attestazione rilasciata dal Gestore terzo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, nel rispetto delle modalità di cui al successivo articolo 26 bis. In assenza dell'avvenuta presentazione comprovante quanto richiesto si procederà al recupero dell'intera quota variabile calcolata sulla base del metodo tariffario adottato. Nel caso in cui l'avvio al recupero sia stato parziale si procederà con la determinazione della quota variabile dovuta, calcolata sulla base del rapporto con la quantità di rifiuto presumibilmente attesa.

4. La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato il ritiro ed il conferimento agli impianti di riciclo ovvero con idonea documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti (es. formulari, MUD, registri) e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal successivo articolo 26 bis.

5. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero come definita dalla lett. gg) comma 1 dell'articolo 2 del presente Regolamento.

6. La riduzione della tariffa variabile è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Soggetto Gestore, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del Gestore pubblico per il conferimento di almeno una parte dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile e la percentuale minima a partire dalla quale l'utenza può beneficiare della riduzione è commisurata ad un avvio al riciclo di almeno il 20%.

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'intestatario dell'utenza non domestica entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione attestante l'avvio al riciclo. La riduzione opera di regola mediante rimborso.

8. È facoltà del Gestore verificare, anche mediante sopralluogo, l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti al presente articolo.

Art. 26 bis. Dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico.

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARIP, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva, codice utente; il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- b) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- c) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione della tariffa e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 27 Riduzioni per situazioni emergenziali

1. In ragione di situazioni emergenziali proclamate da autorità nazionale, regionale o locale e di eventuali relativi sviluppi normativi, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARIP da riconoscere alle attività economiche e/o alle utenze domestiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi prodotti sull'economia locale.

Art. 28 Riduzioni in caso di distanza dal punto di raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti è erogato in tutto il territorio comunale. Ai fini del presente articolo, si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.

2. Al fine di attenuare il disagio derivante dalla distanza dal punto di raccolta rispetto all'utenza, la tariffa da applicare è ridotta in misura del 60%, sia nella componente fissa sia nella variabile, se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione disciplinata dal Titolo V del presente regolamento e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

Art. 28 bis Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 29 Pannolini e presidi medico sanitari

1. Nel caso in cui il metodo di raccolta comunale dei rifiuti preveda il conferimento del secco residuo (compresi pannolini e presidi medico sanitati) in contenitori stradali ad accesso controllato si adottano le indicazioni riportate nei successivi commi.

2. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti anagraficamente bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza che utilizzano presidi medico-sanitari specifici i quali determinano una particolare produzione di residuo secco non riciclabile, quali ausili per incontinenza, sacche per dialisi e altre tipologie, possono essere di volta in volta riconosciuti, con la delibera di approvazione delle tariffe in relazione alla quota variabile (*variabile 2* come definita nell'allegato A) dell'abitazione principale, un numero di svuotamenti minimi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti per la categoria di utenza di appartenenza.

3. L'agevolazione per nuclei familiari al cui interno siano presenti anagraficamente bambini di età inferiore ai 36 mesi viene concessa come segue:

- per i nuclei residenti all'interno del territorio comunale: in modo automatico sulla base delle risultanze anagrafiche dal giorno di nascita del bambino fino al compimento del 36° mese di vita;
- per i nuclei domiciliati in territorio comunale in subordine alla presentazione di apposita richiesta corredata di copia dello stato famiglia o di autocertificazione; l'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza fino al compimento del 36° mese di vita.

4. L'agevolazione per i soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili medico-sanitari specifici viene concessa su presentazione di apposita istanza corredata da un documento medico comprovante la necessità di utilizzo. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

5. L'agevolazione di cui al comma 4 deve essere rinnovata annualmente, con successiva nuova presentazione d'istanza, da ripetersi entro il 31 gennaio di ogni anno fino al permanere del presupposto, fatti salvi i casi di certificazione che attestino la specifica durata.

6. Nel caso in cui sia applicato un metodo di raccolta comunale "porta a porta" del residuo secco con il conferimento tramite contenitori individuali, da esporre con cadenza superiore alla settimana, è previsto il conferimento dei pannolini e presidi medico sanitari in contenitori stradali multiutenza. Fino a quando non saranno messi a punto sistemi di pesatura in grado di identificare il conferimento del rifiuto secco di cui al presente articolo, la copertura del costo del servizio sarà garantita dal Comune sulla base della fatturazione emessa dal Gestore.

Art. 30 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Il valore percentuale massimo cumulato delle riduzioni e delle agevolazioni applicate ad una singola utenza non può comunque superare l'80% della rispettiva quota.
2. In caso ne ricorrano i presupposti e in quanto compatibili, si intendono cumulabili le seguenti riduzioni tariffarie disciplinate nel presente Regolamento:
 - a) riduzione del 60% per distanza dal punto di raccolta di cui all'art. 28;
 - b) riduzioni del 30% previste:
 - dall'art. 24, comma 1 (Riduzioni per le utenze domestiche non stabilmente attive);
 - dall'art. 25 (Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive);
 - c) riduzione del 30% sulla quota variabile per compostaggio domestico di cui all'art. 24, comma 3.

TITOLO V - DICHIARAZIONE RISCOSSIONE E RECUPERI

Art. 31 Obblighi dichiarativi dell'utente

1. Gli utenti tenuti al pagamento della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa, in particolare:
 - a) l'inizio del possesso/detenzione dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa;
 - b) la variazione/cessazione del possesso e/o detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tariffa;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e/o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Per le utenze domestiche le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare riguardanti lo stesso stato famiglia e che non comportino la variazione dell'intestatario dell'utenza sono di norma acquisite direttamente tramite l'Ufficio Anagrafe del Comune con cadenza periodica.
3. Per le utenze domestiche devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti (come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia).
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche di residenti: dall'intestatario della scheda di famiglia o altro componente del nucleo anagrafico;
 - b) per le utenze domestiche di non residenti: dal possessore o detentore a qualsiasi titolo;
 - c) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile della ditta/azienda;
 - d) per le parti comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali integrati: dal Gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Qualora la dichiarazione venga presentata da persona delegata dal soggetto passivo (diversa

dai coobbligati di cui ai commi precedenti), la stessa deve presentarsi munita di delega scritta con allegato documento d'identità del delegante e firmatario della dichiarazione, la quale deve essere compilata in modo puntuale e completo secondo i dati e le informazioni richiesti dalla modulistica vigente.

Art. 32 Dichiarazione di attivazione

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARIP, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente al Gestore del servizio TARIP entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Gestore o disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini dell'obbligazione tariffaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile indicata nella richiesta di attivazione purché adeguatamente documentata.

2. Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è pari a cinque (5) giorni lavorativi, elevato a dieci (10) in caso di sopralluogo. A tal fine si considera il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore della raccolta e trasporto, della richiesta dell'utente di attivazione del servizio e la data di consegna delle attrezzature all'utente.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modifiche nei dati dichiarati. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui all'art. 33 comma 1.

Art. 32 bis Contenuti della dichiarazione di attivazione

1. La dichiarazione di attivazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) cognome, nome e codice fiscale;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- c) per le utenze di soggetti residenti i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di recapito fatture/comunicazioni se diverso da quello di residenza) del dichiarante e dei componenti aventi stato famiglia separato;
- d) per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di recapito fatture/comunicazioni se diverso da quello di residenza) del dichiarante e degli altri occupanti;
- e) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i degli stessi;
- f) la superficie (espressa in metri quadrati) dei locali e delle aree, specificando il dettaglio delle superfici soggette o escluse dall'applicazione della tariffa e le relative destinazioni d'uso;
- g) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni, esclusioni.

2. La dichiarazione di attivazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- b) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione/ragione sociale e scopo sociale o

istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita Iva, codice ATECO dell'attività, sede legale/domicilio fiscale, indirizzo di recapito fatture/comunicazioni se diverso da quello della sede legale/domicilio fiscale);

- c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i degli stessi;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni, esclusioni.

3. Gli Uffici comunali, all'atto del perfezionamento delle pratiche d'iscrizione anagrafica o di variazione della residenza ovvero in occasione di rilascio/revoca/variazione di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare al Gestore la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33 Dichiarazione di variazione e cessazione del servizio

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, devono essere inviate al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Gestore, in modalità anche stampabile o disponibile presso gli sportelli fisici.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo come da art. 26 comma 2 del presente Regolamento.

3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o in caso di acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima. Resta fermo quanto indicato al comma 2 dell'articolo 9 del presente Regolamento per le specifiche fattispecie ivi previste.

5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Art. 33 bis Contenuti della dichiarazione di variazione e cessazione

1. Il modulo per le dichiarazioni/ricieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita Iva, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Art. 34 Verifiche e controlli – Funzionario responsabile

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione. L'attività di recupero degli inadempimenti deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale. A tal fine è possibile:
 - a) invitare l'utente e/o il proprietario dei locali o aree scoperte ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione ed altra documentazione utile, a rispondere ai questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) richiedere ad enti pubblici e soggetti erogatori di servizi pubblici dati e notizie rilevanti (Anagrafe, Uffici comunali, CCIAA, Agenzia del Territorio, ecc.);
 - c) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;
 - d) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili ed aree soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, nonché ogni altro elemento che possa dar luogo ad esclusioni o riduzioni tariffarie (es. condizione di mancato utilizzo, auto-compostaggio domestico, ecc.).
2. Per le operazioni di cui al comma precedente, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - a) del proprio personale dipendente o della Polizia Locale;
 - b) di soggetti privati e pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo possono essere effettuati in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del Codice civile.
4. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa, infedele o incompleta presentazione della comunicazione da cui consegue l'omesso pagamento, anche parziale, della tariffa rifiuti, il Gestore notifica agli interessati apposita contestazione di addebito nella quale sono indicati i presupposti dell'obbligazione tariffaria, i costi amministrativi sostenuti per il recupero, le spese di notifica e gli interessi. Le spese amministrative sono imputate come da disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 8, del presente Regolamento, mentre gli interessi vengono calcolati dal 1° gennaio

dell'anno successivo a quello oggetto della contestazione fino alla data di emissione della fattura con applicazione del tasso di interesse tempo per tempo vigente. L'utente può fornire al Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, nuovi elementi che, qualora ritenuti idonei, comportano l'annullamento o la rettifica dell'atto notificato. Concluso il procedimento, l'atto di contestazione tiene luogo della dichiarazione ai fini della riscossione delle somme derivanti dall'obbligazione tariffaria.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare (sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna), come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Il Gestore nomina il Funzionario Responsabile della tariffa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Il nominativo va comunicato al Comune.

Art. 35 Riscossione ordinaria e mancati pagamenti

1. Il Gestore riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva sulla base delle dichiarazioni rese dall'utenza, inviando agli utenti le fatture di pagamento che liquidano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tariffa corrispettiva e servizi correlati, comprensive dell'Iva nella misura prevista dalla legge e del tributo provinciale (TEFA). L'emissione è effettuata nel rispetto della periodicità indicata dalla deliberazione ARERA 15/2022 (TQ RIF). Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno due emissioni con rata unica. Normalmente, l'ammontare complessivo dovuto per l'anno di competenza è suddiviso in emissioni quadrimestrali con terza emissione nell'anno successivo, sulla base di scadenze individuate dal Gestore, contemperando esigenze di liquidità della gestione e facilitazione nell'adempimento dell'utente. Nel caso in cui nella fattura sia indicata una rateizzazione dei pagamenti, è ammessa la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. La fatturazione può essere emessa in acconto, anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente, fintanto che non saranno approvate le tariffe definitive, con successivo saldo degli importi ancora spettanti. In caso di mancata adozione della tariffa per l'anno di competenza si applicano le tariffe dell'anno precedente.

4. Le modifiche che comportano variazioni in corso d'anno della tariffa possono essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio ed eventuale compensazione.

5. In caso di mancato pagamento delle somme richieste in via bonaria con la fattura, il Gestore notifica appositi avvisi di messa in mora che riportano il prospetto del debito per il servizio erogato. Decorsi trenta giorni dalla notifica si procederà con l'avviso di accertamento esecutivo, ove possibile,

o mediante ingiunzione di pagamento ai fini della riscossione coattiva con l'applicazione degli interessi di mora.

6. Nel caso di pagamenti parziali, non necessariamente legati ad una rateazione, l'importo incassato va prima di tutto a copertura dei costi amministrativi, di notifica ed eventuali interessi e successivamente sarà computato col principio della vetustà del debito.

7. In caso di mancato pagamento, entro la scadenza, degli avvisi di mora, degli atti di contestazione, degli avvisi di accertamento esecutivi e di ogni altro documento comprovante la liquidità ed esigibilità del credito, si darà seguito alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e quanto disciplinato dal presente Regolamento.

8. Le spese amministrative sostenute dal Gestore per l'emissione dei documenti relativi alle contestazioni di addebito e agli avvisi di messa in mora sono ripetibili a carico dell'utente nei limiti del costo effettivamente sostenuto e comunque non superiore a quanto di seguito riportato:

- a) spese postali (tariffe vigenti o da contratto);
- b) spese di istruttoria e gestione pratica per un importo forfettario massimo di € 35,00;
- c) spese di verifica e recupero dati mancanti da banche dati esterne per un importo forfettario massimo di € 30,00.

La quantificazione delle spese di cui alle lettere b) e c) è determinata con atto del Gestore tenendo conto del principio di proporzionalità e coerenza.

9. I crediti divenuti inesigibili ed i costi non coperti per morosità sono imputati nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità, o al termine dell'iter di cui ai precedenti commi.

Art. 35 bis Modalità e strumenti di pagamento della TARIP

1. Il Gestore della tariffa (TARIP) invia agli utenti le fatture per il servizio rifiuti, sulla base delle dichiarazioni presentate nonché degli atti di recupero/accertamenti notificati, contenenti l'importo dovuto per la tariffa sui rifiuti, l'Iva ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento recante la fattura del servizio deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.

2. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.

3. Il Gestore della tariffa corrispettiva mette a disposizione dell'utente almeno le seguenti modalità di pagamento:

- a) pagamento presso gli sportelli postali e bancari o gli esercizi convenzionati;
- b) domiciliazione bancaria o postale;
- c) pagamento POS con bancomat/carta di credito presso lo sportello fisico.

Art. 36 Riscossione coattiva con avviso di accertamento esecutivo

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo all'entrata patrimoniale (TARIP) emesso dal Gestore deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo atto, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Gestore o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per il recupero di oneri e spese a carico del debitore si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli Istituti di Vendite Giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli Istituti di Vendite Giudiziarie.
5. La riscossione coattiva di somme dovute escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1

ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

7. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00.

8. Non si procede alla riscossione coattiva per importi della tariffa che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa o comunque per un importo inferiore a € 30,00 comprensivo dell'ammontare del credito, sanzioni, interessi e spese di recupero.

9. Il Gestore certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) notifica atto propedeutico non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) notifica titolo esecutivo non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (es. trasferito/sconosciuto);
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo le misure cautelari;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) liquidazione società di capitali;
- g) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- i) limite di importo che comporta l'antieconomicità della procedura.

10. L'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente.

Art. 37 Dilazioni di pagamento

1. È ammessa la rateizzazione su singola fattura avente importo minimo di € 100,00 (cento) fino ad un massimo di 4 rate mensili decorrenti dal mese successivo alla presentazione dell'istanza e con scadenza l'ultimo giorno del mese. Il documento non deve essere scaduto da oltre 60 giorni rispetto alla data indicata nel medesimo ai fini del pagamento (data scadenza fattura). La presente rateazione garantisce l'attuazione dell'art. 27 del TQRIF, fermo restando la possibilità per le descritte fattispecie di ottenere una rateazione superiore alla 4 rate.

2. Alla rateizzazione cd. "breve" di cui al comma precedente non si applicano interessi per tardivo versamento né ulteriori costi amministrativi.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata su apposito modulo fornito dal Gestore e, ai fini della decorrenza delle rate, deve essere dallo stesso autorizzata.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, per le somme riferite a fatture scadute e non versate o richieste con avvisi di messa in mora, contestazione di addebito o accertamento esecutivo, può essere concessa, su apposita istanza nella quale il debitore dichiara la temporanea condizione di difficoltà, dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla

- ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione (ADER);
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;
 - c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000 euro: da trentasette a settantadue rate mensili;
 - d) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili tenuto conto di quelle già concesse nella rateazione iniziale, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
 - e) il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER);
 - f) in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalle lettere b) e c);
 - g) è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
 - h) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - i) per importi rilevanti, almeno pari a 40.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

5. Sull'importo dilazionato di cui al precedente comma 4 maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, a decorrere dalla scadenza accertata o determinata.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

9. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

10. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 38 Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

2. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 39 Contenzioso ed autotutela

1. Le controversie relative al corrispettivo sui rifiuti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti decisioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 1965 e ss. del Codice civile il Soggetto Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 40 Rettifica degli importi non dovuti, rimborsi e importo minimo di riscossione

1. L'utente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitate, tenendo conto dei tempi previsti per l'emissione delle note di variazione nel rispetto della prescrizione del periodo di competenza.

2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta scritta di rettifica dell'importo già pagato.
3. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 12,00 (dodici/00), comprensivi di Iva e tributo provinciale (TEFA), per anno d'imposta.
5. Non si procede alla richiesta di pagamento quando l'importo complessivo della fattura, comprensivo di Iva e tributo provinciale (TEFA), è inferiore ad € 5,00 (cinque/00). L'importo a debito, ai fini del pagamento, verrà riportato nella fattura successiva.

Art. 41 Banche dati e tutela

1. Il Comune rende disponibili al Gestore le banche dati necessarie alla gestione e riscossione della tariffa corrispettiva e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, delle attività produttive, autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche, all'accesso al Puntofisco (anagrafe tributaria), al sistema informativo territoriale, alle pratiche edilizie che incidono sull'ammontare della tariffa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Ente per le finalità istituzionali del medesimo.
3. Le parti possono definire apposita convenzione per la definizione della periodicità, il tracciato dati e le modalità di trasmissione, anche telematica, delle banche dati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento è pubblicato ed entra in vigore nei modi di legge.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43 Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate, i solleciti e le ingiunzioni già notificati ai fini delle previgenti forme tariffarie sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di

quanto dovuto.

2. Le tariffe verranno elaborate in base a criteri stabiliti nell'allegato A del presente Regolamento.

3. Il numero di svuotamenti /conferimenti minimi compresi all'interno della quota variabile (*variabile 2* come definita nell'allegato A) deliberati con l'approvazione del Piano Tariffario annuale possono essere soggetti a revisione annuale sulla base degli svuotamenti effettivi rilevati.

Allegato A

CALCOLO DELLA TARIFFA RIFIUTI

1. UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota fissa** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TFdom(n, S) = QuFdom * S * Ka(n)$$

dove:

$$QuFdom = \frac{CFTdom}{\sum n Stot(n) * Ka(n)}$$

TFdom(n, S): quota fissa (€) per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S ;

QuFdom: quota unitaria determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka ;

Ka(n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n);

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

Stot(n): superficie totale delle utenze domestiche.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con adeguamento dei coefficienti Kb in relazione alle risultanze derivanti dalla misurazione del residuo secco non riciclabile come di seguito specificato.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV1dom(n) = QuV1dom * Kb(n)$$

dove:

$$QuV1dom = \frac{CV1dom}{\Sigma n Ntot(n) * Kb(n)}$$

TV1dom(n): quota variabile 1 (€) della TARI per un'utenza domestica con nucleo pari a "n" componenti;

QuV1dom: quota unitaria determinata dal rapporto tra costi variabili CRD¹ + CTR² (come definiti dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 con Delibera ARERA 363/2021/R/RIF) attribuiti alle utenze domestiche ed i nuclei complessivi riferiti alle utenze domestiche moltiplicate per il coefficiente Kb;

Kb(n): coefficiente di produttività complessiva di rifiuti per utenza domestica di "n" componenti calcolato sulla base delle quantità effettive di produzione del residuo secco non riciclabile rilevate nel semestre in corso o nell'anno precedente con riferimento alla classe di "n" componenti del nucleo familiare e tenendo conto dell'incidenza dei quantitativi del residuo secco non riciclabile raccolto nel periodo dalla totalità delle utenze domestiche sulla quantità totale dei rifiuti raccolti nel comune. Nella determinazione del coefficiente Kb finale si tiene conto anche dei limiti minimi e massimi riportati nella Tabella 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999;

CV1dom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata (CRD + CTR) attribuiti alle utenze domestiche;

Ntot(n): nuclei totali delle utenze domestiche relativi alle classi di "n" componenti del nucleo familiare.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La quota variabile 2, in conformità al DM 20 aprile 2017, relativa al costo dei conferimenti del residuo secco non riciclabile delle utenze domestiche rilevato da misurazione si determina come segue:

1. Calcolo del **costo unitario** (al litro) della quota variabile 2 in relazione ai quantitativi misurati di residuo secco non riciclabile (RUR, "rifiuto urbano residuo") rilevati:

$$CuU = \frac{CRURtot}{Qtot}$$

dove:

CRURtot: costi variabili totali del servizio relativo alla gestione del residuo secco non riciclabile (RUR) CTS³ + CRT⁴ (come definiti dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 con Delibera ARERA 363/2021/R/RIF);

Qtot: totale quantità misurata (espressa in litri) della raccolta differenziata del RUR.

¹ CRD è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.5 dell'Allegato A - Del. 363/2021/R/RIF di ARERA

² CTR è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.6 dell'Allegato A - Del. 363/2021/R/RIF di ARERA

³ CTS è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.4 dell'Allegato A - Del. 363/2021/R/RIF di ARERA

⁴ CRT è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.3 dell'Allegato A - Del. 363/2021/R/RIF di ARERA

2. Calcolo della quota variabile 2 applicabile alle singole utenze domestiche derivante dalla misurazione puntuale della frazione di residuo secco non riciclabile (RUR):

$$QuV2dom = CuU * Lvi$$

dove:

CuU: costo unitario come calcolato al punto 1;

Lvi: quantità (litri) conferita di RUR effettuati dalla singola utenza domestica come risultanti dalla misurazione e calcolati a consuntivo nell'anno di riferimento. I litri conferiti sono rapportati alla tipologia di contenitori assegnati:

- contenitore individuale = capacità 120 lt
- cassetto volumetrico stradale = capacità 30 lt

Viene in ogni caso calcolato un numero di svuotamenti messi a disposizione dell'utenza (c.d. **svuotamenti minimi**), correlato alla tipologia di materiale di dotazione, indipendentemente dal numero di conferimenti effettuati nell'anno.

Il numero di **svuotamenti minimi** viene determinato e rivisto annualmente assegnando a ciascuna categoria domestica (componenti nucleo familiare) un numero di conferimenti prossimo al valore medio della quantità (volumetrica) di RUR conferito dalla stessa categoria nel semestre in corso o nell'anno precedente.

L'importo del singolo svuotamento ricompreso all'interno dei minimi nonché il numero degli svuotamenti minimi abbinati a ciascuna categoria di utenza domestica, entrambi correlati alla tipologia di dotazione, sono stabiliti annualmente dall'Ente competente con il provvedimento di approvazione delle tariffe TARIP.

L'importo del singolo "svuotamento extra" ovvero che eccede la soglia dei minimi, correlato alla tipologia di materiale di dotazione è stabilito annualmente dall'Ente competente con lo stesso provvedimento di approvazione delle tariffe TARIP.

2. UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La **quota fissa** annuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TFndom(ap, Sap) = QuFndom * Sap(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$$QuFndom = \frac{CFTndom}{\Sigma ap Stot(ap) * Kc(ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sap*;

QuFndom: quota unitaria determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione *Kc*;

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

Stot(ap): superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*;

Kc(ap): coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con adeguamento dei coefficienti *Kd* in relazione alle risultanze derivanti dalla misurazione del residuo secco non riciclabile come di seguito specificato.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annuale di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV1ndom (ap) = QuV1ndom * Sap(ap) * Kd(ap)$$

dove:

$$QuV1ndom = \frac{CV1Tndom}{\Sigma n Stot (ap) \cdot Kd(ap)}$$

TV1ndom (ap): quota variabile 1 (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sap*;

QuV1ndom: quota unitaria determinata dal rapporto tra costi variabili CRD⁵ + CTR⁶ (come definiti dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 con Delibera ARERA 363/2021/R/RIF) attribuiti alle utenze non domestiche e le superfici complessive riferite alle utenze non domestiche moltiplicate per il coefficiente *Kd*;

Kd(ap): coefficiente di produttività complessiva di rifiuti per utenza non domestica appartenente alla attività produttiva "ap" sulla base delle quantità effettive di produzione del residuo secco non riciclabile rilevate nel semestre in corso o nell'anno precedente con riferimento alla attività produttiva "ap" e tenendo conto dell'incidenza dei quantitativi del residuo secco non riciclabile raccolto nel periodo dalla

⁵ CRD è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.5 dell'Allegato A - Del. 363/2021/R/RIF di ARERA

⁶ CTR è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.6 dell'Allegato A - Del. 363/2021/R/RIF di ARERA

totalità delle utenze non domestiche sulla quantità totale dei rifiuti raccolti nel comune. Nella determinazione del coefficiente Kd finale si tiene conto anche dei limiti minimi e massimi riportati nella Tabella 4a, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

CV1Tndom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata (CRD + CTR) attribuiti alle utenze non domestiche;

Stot(ap): superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La quota variabile 2 relativa al costo dei conferimenti del residuo secco non riciclabile delle utenze non domestiche rilevato da misurazione ai sensi del DM 20 aprile 2017 si determina come segue:

1. Calcolo del **costo unitario** (a litro) della quota variabile 2 in relazione ai quantitativi misurati di residuo secco non riciclabile (RUR) rilevati:

$$CuU = \frac{CRURtot}{Qtot}$$

dove:

CRURtot: costi variabili totali del servizio relativo alla gestione del residuo secco non riciclabile (RUR) CTS⁷ + CRT⁸ (come definiti dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 con Delibera ARERA 363/2021/R/RIF);

Qtot: totale quantità misurata (espressa in litri) della raccolta differenziata del RUR.

2. Calcolo della quota variabile 2 applicabile alle singole utenze non domestiche derivante dalla misurazione puntuale della frazione di residuo secco non riciclabile (RUR):

$$QuV2ndom = CuU * Lvi$$

dove:

CuU: costo unitario come calcolato al punto 1;

Lvi: quantità (litri) di RUR conferito dalla singola utenza non domestica come risultante dalla misurazione e calcolati a consuntivo nell'anno di riferimento.

Viene in ogni caso calcolato un quantitativo di RUR (espresso in litri) messo a disposizione dell'utenza (c.d. **conferimenti minimi**), indipendentemente dal numero di conferimenti effettuati nell'anno.

Il quantitativo di **conferimenti minimi** è pari alla media della produzione effettiva (al mq) di RUR di ciascuna categoria di utenza non domestica rilevata nel semestre in corso o nell'anno precedente

⁷ CTS è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.4 dell'Allegato A - Del. 363/2021/R/RIF di ARERA

⁸ CRT è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.3 dell'Allegato A - Del. 363/2021/R/RIF di ARERA

moltiplicato per la superficie effettiva della singola utenza non domestica.

L'importo degli svuotamenti ricompresi all'interno dei minimi nonché il numero degli stessi minimi abbinati a ciascuna categoria di utenza non domestica, entrambi correlati alla tipologia di dotazione, sono stabiliti annualmente dall'Ente competente con il provvedimento di approvazione delle tariffe TARIP.

L'importo del singolo "svuotamento extra" ovvero che eccede la soglia dei minimi, correlato alla tipologia di materiale di dotazione, è stabilito annualmente dall'Ente competente con lo stesso provvedimento di approvazione delle tariffe TARIP.

Allegato B

1. UTENZE DOMESTICHE

Classificazione

Categorie utenze domestiche	
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
≥6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

2. UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazione

Cat.	Descrizione categoria
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinematografi e teatri, sale da gioco
03	Magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
05	Stabilimenti balneari, stazioni, aeroporti
06	Autorimesse, esposizioni, autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante e B&B
09	Case di cura e riposo, collegi, convitti, caserme, carceri, grandi comunità
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi medici
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club